

Più tempo per i versamenti di UNICO 2012: ufficializzata la proroga

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che è stato firmato il Decreto che prevede lo spostamento dei termini, dal 18 giugno 2012 al 09 luglio 2012, senza alcun pagamento od onere o maggiorazione aggiuntiva, dei versamenti delle imposte dirette, dell'Irap e dell'acconto della cedolare secca. Decorso tale termine ovvero, dal 10 luglio 2012 e sino al 20 agosto 2012, al contribuente è consentito saldare i versamenti con l'applicazione di una maggiorazione, a titolo di interessi, pari allo 0,4% di quanto andrà a versare. Per l'anno in corso i contribuenti interessati dalla proroga in commento sono: *i)* le persone fisiche che devono eseguire i versamenti da UNICO, imposte dirette ed IRAP e pagare l'acconto sulla cedolare secca sulle locazioni abitative; *ii)* i contribuenti diversi dalla persone fisiche (società di persone, società di capitali, associazioni) che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. La proroga vale anche per i contribuenti "trasparenti" che partecipano (ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del Tuir) a società, associazioni e imprese che applicano gli studi, ossia per: *i)* soci di società di persone; *ii)* associati di associazioni tra artisti o professionisti; *iii)* collaboratori di imprese familiari; *iv)* coniugi di aziende coniugali; *vi)* soci di società a responsabilità limitata che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale. Va rilevato, infine, che alla luce del testo del DPCM in parola che lega lo slittamento dei termini di versamento a quelli risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, non soggiace alla proroga in esame il versamento dell'IMU che resta ancorato a lunedì 18 giugno 2012 visto che il 16 cade di sabato.

Premessa

Come anticipato in apertura della presente informativa, un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ha previsto una proroga degli adempimenti tributari e versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e della dichiarazione unificata annuale (ivi incluso il versamento previsto per la cedolare secca sugli affitti). In sostanza, è stato concesso un rinvio della scadenza del 16 giugno 2012 al 9 luglio 2012, senza corresponsione di interessi per il differimento accordato. Decorso tale termine ovvero, dal 10 luglio 2012 e sino al 20 agosto 2012, al contribuente è consentito saldare i versamenti con l'applicazione di una maggiorazione, a titolo di interessi, pari allo 0,4% di quanto andrà a versare.

Chi sono i contribuenti interessati?

I contribuenti interessati dalla proroga sono:

- è le **persone fisiche** che devono eseguire i versamenti da UNICO, imposte dirette ed IRAP e pagare l'acconto sulla cedolare secca sulle locazioni abitative;
- è i **contribuenti diversi dalla persone fisiche** (società di persone, società di capitali, associazioni...) **che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.**

Le persone fisiche

Come appena anticipato, la proroga trova applicazione ai versamenti relativi alle persone fisiche. Possono beneficiare della proroga in commento, anche le persone fisiche che presentano il modello UNICO 2012 PF "MINI" e i lavoratori autonomi e gli imprenditori individuali che adottano il regime dei "contribuenti minimi".

OSSERVA

La proroga in esame non riguarda, invece, le persone fisiche che presentano il modello 730/2011, in relazione agli importi derivanti dalla liquidazione dei modelli 730, per i quali si applica la speciale disciplina dei conguagli (a debito o a credito) ad opera del sostituto d'imposta, ai sensi degli artt. 19 e 20 del DM 31.5.99 n. 164.

L'ultimo giorno a disposizione dei suddetti contribuenti per effettuare i versamenti delle imposte a saldo e in acconto non sarà il 16 giugno 2012 (per la precisione il 18 giugno perché il 16 cade di sabato), ma lunedì 9 luglio 2012. Decorso tale termine si potrà arrivare a saldare i conti dell'autotassazione di Unico 2012 direttamente il 20 agosto 2012, pagando la maggiorazione dello 0,4%.

OSSERVA

Lo slittamento diretto al 20 agosto deriva dal fatto che, una norma introdotta dal D.L. 16/2012 (decreto sulle semplificazioni) ha stabilizzato, in via definitiva, la cosiddetta "pausa d'agosto" degli adempimenti fiscali. In buona sostanza, con l'inserimento del nuovo co. 11-bis all'art. 37 del DL 4.7.2006 n. 223 convertito nella L. 4.8.2006 n. 248, viene "messo a regime" il differimento dei termini per i versamenti e gli adempimenti fiscali che scadono nel periodo dal 1° al 20 agosto di ogni anno.

Pertanto, riassumendo, le nuove scadenze saranno quelle indicate nella seguente tabella riepilogativa:

VERSAMENTI di UNICO 2012 – PERSONE FISICHE		
VECCHIA SCADENZA	NUOVA SCADENZA	NUOVA SCADENZA DEL VERSAMENTO CON

		MAGGIORAZIONE DELLO 0,4%
16 giugno 2012	9 luglio 2012	Dal 10 luglio al 20 agosto 2012

Contribuenti diversi dalle persone fisiche soggetti agli studi di settore

Preliminarmente occorre ricordare che i contribuenti che applicano gli studi di settore, sono coloro che sono sottoposti al controllo induttivo mediante il prodotto informatico Gerico e per i quali sono stati approvati gli specifici studi di settore, compresi quelli con eventuali cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi studi.

Ciò premesso, si evidenzia che **la stessa proroga prevista per le persone fisiche vale anche per i contribuenti non persone fisiche che:**

- è esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore;
- è dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore. Al momento questo tetto risulta immutato rispetto alla cifra tradizionale di 5.164.568,99, frutto della traduzione in Euro del limite di 10 miliardi di lire.

OSSERVA

La proroga vale anche per i contribuenti "trasparenti" che partecipano (ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del Tuir) **a società, associazioni e imprese che applicano gli studi**, ossia per:

- è soci di società di persone;
- è associati di associazioni tra artisti o professionisti;
- è collaboratori di imprese familiari;
- è coniugi di aziende coniugali;
- è soci di società a responsabilità limitata che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale.

Pertanto, riassumendo, le nuove scadenze saranno quelle indicate nella seguente tabella riepilogativa:

VERSAMENTI di UNICO 2012 – SOGGETTI DIVERSI dalle PERSONE FISICHE INTERESSATI agli STUDI di SETTORE -		
VECCHIA SCADENZA	NUOVA SCADENZA	NUOVA SCADENZA DEL VERSAMENTO CON MAGGIORAZIONE DELLO 0,4%
16 giugno 2012 (ovvero, lunedì 18 giugno 2012)	9 luglio 2012	Dal 10 luglio al 20 agosto 2012

Il nuovo calendario di Unico 2012 è, pertanto, il seguente:

UNICO 2012- IL NUOVO CALENDARIO

SOGGETTI	ADEMPIMENTO	SCADENZA
Soggetti collettivi "estranei" agli studi di settore	Versamento a saldo 2011 e prima rata di acconto per il 2012	18 giugno 2012 (scadenza confermata)
	Versamento a saldo 2011 e prima rata di acconto per il 2012 con maggiorazione dello 0,40%	Dal 19 giugno 2012 al 18 luglio 2012) (scadenza confermata)
Persone fisiche	Versamento a saldo 2011 e prima rata di acconto per il 2012	9 luglio 2012 (scadenza modificata)
	Versamento a saldo 2011 e prima rata di acconto per il 2012 con maggiorazione dello 0,40%	Dal 10 luglio 2012 al 20 agosto 2012 (scadenza modificata)
Soggetti collettivi "interessati" dagli studi di settore	Versamento a saldo 2011 e prima rata di acconto per il 2012	9 luglio 2012 (scadenza modificata)
	Versamento a saldo 2012 e prima rata di acconto per il 2012 con maggiorazione dello 0,40%	Dal 10 luglio al 20 agosto 2012 (scadenza modificata)

Le società di capitali

Riguardo alle società di capitali, corre l'obbligo evidenziare che i termini di versamento sono collegati alla data di approvazione del bilancio 2011. La proroga al 09 luglio 2012, ovvero al 20 agosto 2012 con la maggiorazione dello 0,40% trova, pertanto, applicazione solo con riferimento alle società il cui termine "ordinario" di versamento delle imposte scade il 18 giugno 2012 (16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%).

OSSERVA

Sono, quindi, escluse dalla proroga le società che, approvando il bilancio nel mese di giugno (entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio), devono effettuare i versamenti entro il 16 luglio 2012 (20.08.2012 con la maggiorazione dello 0,40%). Per le società di capitali, gli enti commerciali e non commerciali il termine "ordinario" di versamento del saldo IRES ed IRAP è, infatti, collegato alla data di approvazione del bilancio, come schematizzato nella tabella seguente.

Approvazione bilancio 2011	Termine ordinario di versamento	Termine differito con lo 0,4%
Entro il 29.04.2012	18.06.2012	16.07.2012 (entro il 30° giorno successivo)
Entro il 28.06.2012 (rinvio per particolari esigenze ex art. 2364 C.c.):	Entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio	Entro il 30° giorno successivo ↑ 16.07.2012 ↑ 20.08.2012

î approvazione a maggio î approvazione a giugno î	î 18.06.2012 î 16.07.2012	
Entro 120 gg dalla chiusura dell'esercizio (periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare)	Entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta	Entro il 30° giorno successivo
Entro 180 gg dalla chiusura dell'esercizio in caso di rinvio per particolari esigenze ex art. 2364 C.c. (periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare)	Entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio	Entro il 30° giorno successivo

Quali sono i pagamenti interessati alla proroga?

Si evidenzia che il differimento dei termini interessati dalla proroga attiene:

è a **tutti i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi 2012**, compresi i pagamenti dei contributi previdenziali, ossia quelli che si calcolano sul reddito che supera il cosiddetto "minimale", il versamento del tributo annuale dovuto dalle imprese alla Camera di commercio, l'eventuale Iva a saldo 2011;

è anche l'adeguamento Iva agli studi di settore e per chi deve la maggiorazione del 3% applicabile per l'adeguamento ai maggiori ricavi calcolati da Gerico in caso di scostamento superiore al 10% tra entrate presunte dagli studi di settore e entrate contabili;

I pagamenti interessati alla proroga sono indicati nella seguente tabella

PAGAMENTI INTERESSATI ALLA PROROGA
IRPEF (saldo 2011 e primo acconto 2012) -anche 20% in acconto per redditi a tassazione separata e Ires
Addizionale regionale all'IRPEF (saldo 2011);
Addizionale comunale all'IRPEF (saldo 2011 e acconto 2012);
Imposta sostitutiva regime nuove iniziative
Saldo IVA 2011 con maggiorazione dell'1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);
Acconto 20% dell'imposta dovuta per i redditi a tassazione separata;
Contributi IVS (saldo 2011 e primo acconto 2012);
Contributi Gestione separata INPS
Imposta sostitutiva sui capital gains;
Diritto camerale.

La rateizzazione

Come noto i versamenti possono essere effettuati:

- î in un'unica soluzione entro il nuovo termine stabilito del 06.07.2011;
- î ovvero in rate di pari importo, a condizione che il versamento rateale si concluda entro il mese di novembre.

Le rate successive alla prima devono essere pagate:

- è entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza • per i titolari di partita Iva;

OSSERVA

Si evidenzia che, per effetto della proroga, slitta solo il termine per il pagamento in un'unica soluzione e per l'importo della prima rata, mentre restano fermi i termini per il pagamento delle rate successive alla prima.

Pertanto, i soggetti titolari di partita Iva che optano per la rateizzazione dovranno versare la prima rata alla scadenza del 09 luglio 2012 e la seconda rata già alla scadenza del 16 luglio 2012. Per i titolari di partita Iva, persone fisiche e gli altri contribuenti interessati dagli studi di settore, che pagano la prima rata entro il 20 agosto 2012, la seconda rata scade il 16 settembre 2012.

La proroga del saldo IVA 2011

Come noto, i soggetti che presentano la dichiarazione unificata hanno potuto differire il pagamento del saldo IVA 2011 al termine per il versamento delle imposte risultanti dal mod. UNICO 2012, corrispondendo gli interessi dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo (termine ordinario per il versamento del saldo IVA).

Considerato che anche il versamento del saldo IVA 2011 può essere oggetto della proroga dal 18 giugno/16 luglio al 9 luglio/20 agosto 2012, il suddetto versamento può essere effettuato:

è per i soggetti che non beneficiano della proroga:

- à entro il 18 giugno 2012 applicando al saldo IVA la maggiorazione dell'1,20%;
- à entro il 16 luglio 2012 applicando al saldo IVA già maggiorato dell'1,20% l'ulteriore maggiorazione dello 0,40%;

è per i soggetti che beneficiano della proroga:

- à entro il 9 luglio 2012 applicando al saldo IVA la maggiorazione dell'1,20%;
- à entro il 20 agosto 2012 applicando al saldo IVA già maggiorato dell'1,20% l'ulteriore maggiorazione dello 0,40%.

OSSERVA

Per i contribuenti trimestrali, in caso di differimento del saldo IVA, è necessario dapprima applicare gli interessi trimestrali dell'1% dovuti in dichiarazione annuale e poi la maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione di mese.

IMU

Va rilevato, infine, che alla luce del testo del DPCM in parola che lega lo slittamento dei termini di versamento a quelli risultanti dalle dichiarazioni dei redditi **non soggiace alla proroga in esame il versamento dell'IMU che resta ancorato a lunedì 18 giugno 2012 visto che il 16 cade di sabato.**

WWW.ERMINIODINORA.COM